

Avvocatura dello stato - rappresentanza e difesa in giudizio dello stato e delle regioni - Cass. n. 9517/2019

Estinzione o cessazione del soggetto rappresentato - Perdita di legittimazione del difensore al compimento di attività processuali - Applicabilità del principio alla P.A. - Esclusione - Fondamento – Conseguenze

In tema di **rappresentanza in giudizio**, il principio secondo il quale l'estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese "ex lege" dall'**Avvocatura dello Stato**, la quale ripete il proprio "jus postulandi" dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l'**Avvocatura dello Stato** sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l'ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l'Avvocatura.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9517 del 04/04/2019 (Rv. 653243 - 01)

[Cod_Proc_Civ_art_083](#), [Cod_Proc_Civ_art_084](#), [Cod_Proc_Civ_art_110](#),
[Cod_Proc_Civ_art_300](#), [Cod_Proc_Civ_art_330](#), [Cod_Proc_Civ_art_366_1](#),
[Cod_Proc_Civ_art_369](#), [Cod_Civ_art_1722](#)

rappresentanza in giudizio

corte

cassazione

9517

2019